



COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 127 del 3 maggio 2016

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Oggetto
ART. 2 Competenze
ART. 3 Gestione dei servizi e responsabilità
ART. 4 Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti
ART. 5 Atti a disposizione del pubblico
ART. 6 Atti riservati
ART. 7 Disposizioni in tema di denuncia, causa e accertamenti di morte

TITOLO II

CAPO II – PERIODI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ART. 8 Periodi di osservazione
ART. 9 Depositi di osservazione obitori

CAPO III – FERETRI

- ART. 10 Deposizione della salma nel feretro
ART. 11 Feretri per inumazione, cremazione e trasporti
ART. 12 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 13 Modalità del trasporto e percorso
ART. 14 Soggetti abilitati al trasporto funebre
ART. 15 Imprese private operanti nel settore funerario
ART. 16 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
ART. 17 Trasporto di ceneri e resti

CAPO V – SERVIZI CIMITERIALI

- ART. 18 Inumazioni
ART. 19 Esumazioni ordinarie
ART. 20 Esumazioni straordinarie
ART. 21 Ossario comune
ART. 22 Oggetti da recuperare
ART. 23 Disponibilità dei materiali
ART. 24 Cremazione

- ART. 25** Destinazione delle ceneri
ART. 26 Dispersione delle ceneri
ART. 27 Affidamento delle ceneri
ART. 28 Senso comunitario della morte
ART. 29 Urne cinerarie
ART. 30 Cassettine ossario
ART. 31 Servizi a carico del Comune
ART. 32 Servizi a pagamento

TITOLO II – CIMITERO COMUNALE

CAPO I – CIMITERO

- ART. 33** Disposizioni generali
ART. 34 Strutture ed organizzazione interna del cimitero comunale
ART. 35 Diritto alla sepoltura

CAPO II – CUSTODIA DEL CIMITERO

- ART. 36** Orario di apertura
ART. 37 Disciplina dell'ingresso
ART. 38 Riti funebri e religiosi
ART. 39 Lutto cittadino ed esequie pubbliche
ART. 40 Servizio di custodia

CAPO III – REGISTRO CIMITERIALE

- ART. 41** Registro delle operazioni cimiteriali e delle sepolture
ART. 42 Annotazioni sul registro

CAPO IV – ESECUZIONE LAVORI EDILI

- ART. 43** Autorizzazione e responsabilità
ART. 44 Introduzione e deposito di materiali
ART. 45 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
ART. 46 Materiali ornamentali

CAPO V° – CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

- ART. 47** Modalità di utilizzo dei campi comuni
ART. 48 Caratteristiche e misure delle fosse per inumazione
ART. 49 Cippi e lapidi
ART. 50 Obbligo della cura delle tombe

- ART. 51 Recupero materiali alla scadenza della concessione
ART. 52 Deposito provvisorio

TITOLO III – SEPOLTURE IN CONCESSIONE

CAPO I – NORME GENERALI

- ART. 53 Sepolture private
ART. 54 Concessioni cimiteriali
ART. 55 Tariffa delle concessioni
ART. 56 Diritto alla sepoltura nelle tombe private
ART. 57 Ospiti nelle tombe private
ART. 58 Criteri di assegnazione delle concessioni
ART. 59 Durata delle concessioni
ART. 60 Rinnovo delle concessioni
ART. 61 Scadenza della concessione
ART. 62 Subentro nella concessione
ART. 63 Rinuncia alla concessione
ART. 64 Decadenza della concessione
ART. 65 Revoca della concessione
ART. 66 Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca
ART. 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza e la revoca
ART. 68 Cambio di sepolture private

CAPO II – TOMBE PRIVATE AD INUMAZIONE IN TERRA

- ART. 69 Individuazione dei campi
ART. 70 Modalità di utilizzo e caratteristiche delle lapidi

CAPO III – CINERARI

- ART. 71 Individuazione dei cinerari
ART. 72 Assegnazione dei cinerari e collocazione urna
ART. 73 Caratteristiche delle lapidi esterne

TITOLO IV – NORME FINALI E SANZIONI

CAPO I – NORME TRANSITORIE

- ART. 74 Tombe in godimento senza titolo
ART. 75 Intestatari delle concessioni
ART. 76 Rinnovo concessioni
ART. 77 Tariffa concessioni scadute

ART. 78 Assegnazione nuovi concessioni

CAPO II – SANZIONI

ART. 79 Sanzioni

ART. 80 Esecuzioni d'ufficio

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 81 Norme di rinvio

ART. 82 Abrogazione norme precedenti

ALLEGATI

- 1 Prospetto dei servizi cimiteriali a pagamento
- 2 Tariffe e durata concessioni cimiteriali
- 3 Piante del cimitero comunale

TITOLO I°

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, la Legge Provinciale 20.6.2008 n° 7 Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale, contiene le norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, ai depositi di osservazioni ed obitori, ai trasporti funebri, alla gestione e custodia del cimitero e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla cremazione e in generale a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, della sensibilità personale e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.
2. Il Sindaco può delegare a funzionari comunali l'emissione di provvedimenti previsti a carico del Comune dalle vigenti normative.
3. Ove il servizio venga gestito in economia, le funzioni di polizia mortuaria sono attuate dagli uffici comunali e le operazioni cimiteriali sono riservate al personale autorizzato.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione comunale affidare le funzioni di cui al precedente comma in concessione secondo le norme e procedure stabilite dalla vigente normativa sullo svolgimento dei servizi comunali.

Articolo 3

Gestione dei servizi e responsabilità

1. Sono servizi gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi previsti dall'art. 4;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune e il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari, ai sensi dell'art.4 comma 1 non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;
 - g) la cura e la manutenzione generale del cimitero.
3. Tutti gli altri servizi esclusivi del Comune (inumazione, esumazione, posa cinerari ecc.) e le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.
4. Il Comune garantisce che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizio per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un minimo di addobbo floreale ed all'inumazione in campo comune per tutte le persone residenti indigenti o di famiglia in gravi difficoltà e per le persone decedute sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti o dia notizia alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c..
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dagli uffici delegati all'assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate che dispongano altrimenti, il rito funebre viene celebrato da parte di un sacerdote cattolico.

Articolo 5 **Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;
- d) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private;
- e) i registri di cui all'art. 52 del DPR 10.09.1990 n° 285;
- f) l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

Art. 6 **Atti riservati**

1. Presso gli uffici comunali sono conservati i certificati necroscopici dei decessi relative alle persone decedute nel territorio comunale con indicate le cause del decesso.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Art. 7 **Disposizioni in tema di denuncia, cause, accertamenti di morte**

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di stato civile del Comune, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o, in mancanza, da persona informata del decesso (es. impresari funebri)
2. Il medico che ha assistito il defunto, o, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata a cura del Comune dove è avvenuto il decesso, all'organo del servizio sanitario provinciale competente per territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Il medico necroscopo, non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di stato civile.
4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'autorità sanitaria competente per territorio.
5. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane, lo scopritore deve informare immediatamente il Sindaco, il quale informa l'autorità sanitaria locale, l'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza.
6. L'autorità sanitaria, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame della salma o del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, per il rilascio del nulla-osta di seppellimento.
7. L'autorità sanitaria competente per territorio può delegare il trattamento antiputrefattivo di cui agli articoli 32 e 38 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.

CAPO II° - PERIODI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Articolo 8
Periodi di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi in cella frigorifero, né essere inumato o tumulato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, ed i casi nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.
2. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduto per malattia infettivo-diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'Autorità Sanitaria competente ai sensi della vigente disciplina del Servizio Sanitario Provinciale.

Articolo 9
Depositi di osservazione e obitori

1. Nell'obitorio del Comune posto all'interno del Cimitero di Pieve, si possono ricevere e tenere in osservazione, su autorizzazione del Sindaco o della pubblica autorità, le salme di:
 - a) persone morte in abitazioni improprie e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di conservazione;
 - b) persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui vennero somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria competente ai sensi della vigente disciplina del Servizio Sanitario Provinciale.
3. Le salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospetta tale sono tenute in osservazione vietando l'accesso nel locale alle persone non autorizzate.
4. I parenti, o quanti ne assumano le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) che precedono. In mancanza, le salme devono essere sorvegliate da parte del personale incaricato, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. A tale scopo il Comune potrà avvalersi delle strutture ospedaliere o di istituti sanitari ai sensi dell'art. 12, 1 comma D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. È consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO III° - FERETRI

Articolo 10

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se il decesso è dovuto a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'autorità sanitaria detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La chiusura del feretro è fatta sotto vigilanza del personale incaricato, l'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 11

Feretri per inumazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei relativi materiali sono così determinati:
 - a) per inumazione:
 - * il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, ecc.);
 - * le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 25 mm.;
 - * la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - * i feretri di salme provenienti da altri Comuni possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per trasporti da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km.:
 - * è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - c) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km.
 - * il feretro è composto da semplice cassa di legno il cui interno è foderato con contenitore biodegradabile (BARRIERA) autorizzato dal Ministero della Sanità ed idoneo al trasporto delle salme oppure deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno, ed una in metallo ermeticamente chiusa a fuoco o a freddo. Ove si stato utilizzato quest' ultimo sistema, prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, possibilmente in basso e se possibile asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.;
 - d) per trasporti all'estero o dall'estero:
 - * si applicano gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - * il certificato previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto,

comprovante l' idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Art. 5, comma 3, Decreto del Presidente n. 5-112/Leg. 12.02.2008);

e) cremazione:

- * la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporto in Comune con percorso inferiore ai 100 km.;
 - * la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera c), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera c) precedente.
 3. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
 4. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 5. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione; tale dispositivo è obbligatorio sulle casse metalliche destinate a tumulazioni in loculi fuori terra.

Articolo 12

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV° - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma nel luogo del decesso o di deposito, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. I funerali nel Comune si eseguono, preferibilmente, durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali.
4. È consentito il trasporto a spalla del feretro dal luogo del deposito alla chiesa e dalla chiesa fino al cimitero.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme.

Articolo 14
Soggetti abilitati al trasporto funebre

1. Nell'ambito del territorio comunale, i trasporti funebri possono essere effettuati dalle imprese di onoranze funebri in possesso dei prescritti requisiti. Detto trasporto di norma è fatto a cura delle famiglie.
2. Nei casi di salma indigente, o appartenente ad una famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, interviene il Comune secondo le modalità riportate nell'art. 11 del presente regolamento.
3. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
4. Il Comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
5. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 15
Imprese operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto, l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali.
3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:
 - a) Segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
 - b) Ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
 - c) Assumere dalle imprese incarichi di prestazioni d'opera di qualsiasi tipo.

La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione della qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Il personale comunale segnala con rapporto scritto al Dirigente cui spetta, gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota, verificatasi nel rapporto con le imprese private, il quale adotta le iniziative che ritiene opportune al caso.

Articolo 16
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive e per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'Autorità sanitaria prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e ogni altra prescrizione utile e necessaria, ivi compreso il divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Articolo 17
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori dal comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 28.

CAPO V° - SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 18
Inumazioni

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre.
2. Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, predisposti tenuto conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato Regolamento n. 285 del 1990.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e in concessione.
4. Sono comuni le sepolture:
 - effettuate nei campi comuni a rotazione, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesto o non sia possibile la sepoltura privata.
5. Sono in concessione le sepolture:
 - effettuate in aree cedute in concessione ai sensi del Titolo III del presente regolamento, della durata superiore ai 10 anni.
6. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di fori di opportune dimensioni, e l'utilizzo di specifiche sostanze al fine di agevolare il processo di mineralizzazione.

Articolo 19
Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo **anni dieci (10)** dall' inumazione, a compiuta mineralizzazione dei cadaveri in qualunque periodo dell'anno.
2. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco in base alla necessità di nuove inumazioni e sono eseguite gratuitamente.
3. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune o posizionate nella stessa fossa.

4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette/ossario o tomba privata, sia la relativa raccolta che la fossa, sono subordinate al pagamento della somma in tariffa; in questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassetine previste dal successivo articolo 29.
5. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco se dissenzienti, vengono raccolte nella stessa fossa. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90.

Articolo 20 **Esumazioni straordinarie**

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le salme possono essere esumate prima dei termini ordinari per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, per lavori di sistemazione dell'area cimiteriale o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
3. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se necessario, il Comune richiede l'intervento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari affinché fornisca pareri o indicazioni, per l'adozione di misure precauzionali aggiuntive alle normali cautele igienico-sanitarie da adottare nelle operazioni di esumazione.
5. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette-ossario o in tomba in concessione, la relativa raccolta e traslazione è a carico degli stessi e sarà eseguita da ditta idonea.
6. Per le esumazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e ss.mm.. Per quelle disposte dal Comune, allo scopo di sistemare l'area cimiteriale o di intervenire su di essa per esigenze di pubblica utilità e/o sicurezza, le spese saranno a carico del Comune stesso.

Articolo 21 **Ossario comune**

1. L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 22 **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli Uffici comunali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato fra gli atti del servizio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati agli Uffici comunali, attraverso i quali si provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 23

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e in concessione, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Su richiesta degli aventi diritto, da far pervenire entro 30 giorni dall'effettuazione dei lavori di esumazione, estumulazione ecc., il Sindaco può autorizzare il prelievo dei materiali rimossi.
3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle su sepolture di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere concessi, a richiesta, alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 24

Cremazione

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, è necessario avvalersi dell'impianto disponibile più vicino ed è regolata dalla Legge Provinciale 20.6.2008 n° 7.
2. La cremazione delle salme è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto;
 - b) l'iscrizione ad associazioni riconosciute, che abbiano fra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) la volontà del coniuge o, in difetto, della maggioranza dei figli o della maggioranza dei parenti più prossimi a pari grado;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.Le volontà di cui alle lettere c) e d) possono essere manifestate anche via fax o strumenti informatici.
3. L'Ufficiale di stato civile, nei casi previsti dalla legge, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni.
4. La tariffa d'uso dell'impianto di cremazione, i costi di trasporto della salma al più vicino crematorio e della fornitura della cassa di zinco eventualmente necessaria per il trasporto sono a totale carico dei familiari.

5. Il Comune al fine di incentivare ulteriormente la pratica della cremazione e salvaguardare il poco spazio disponibile per l'inumazione in terra, con apposita delibera di Giunta, può partecipare alle spese di cremazione, esclusivamente per le persone residenti nel Comune al momento del decesso.
6. Nei casi di salma indigente, o appartenente ad una famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, interviene il Comune secondo le modalità riportate nell'art. 11 del presente regolamento, precisando che il costo del trasporto del cadavere o delle ceneri è comunque sempre a carico dei familiari secondo quanto disciplinato dall'art. 1, comma 7-bis, della Legge n. 26 del 28.02.2001, salvo quanto stabilito nell'art. 11, comma 2.
7. Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto o poste in cinerario comune.

Articolo 25

Destinazione delle ceneri

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma, è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) Disperse con le modalità indicate nel seguente art. 26;
 - b) Conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - tumulata in tomba di famiglia in apposita urna cineraria
 - tumulata in cinerario
 - interrata nel cimitero in spazio già sottoposto a concessione in apposito manufatto/pozzetto al fine di garantirne integrità nel tempo
 - oggetto di affidamento.

Art. 26

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita previa espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti indicati nella manifestazione di volontà, se non indicato le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore del testamento o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune
 - d) da altra persona da loro delegata (L.P. 6/2013)
3. La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero è consentita nel cinerario comune.
4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita ad una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, in natura, nei laghi, nei torrenti nei tratti liberi da manufatti.
5. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.L. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Articolo 27
Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, le ceneri sono conservate dal coniuge o da altro familiare, nonché dall'esecutore testamentario.
2. I soggetti indicati al precedente punto, conservano le ceneri in un'urna sigillata, nel rispetto delle volontà del defunto, in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in apposito registro, presso il Comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, nel cimitero o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune se presente, previa autorizzazione comunale. Il recesso dell'affidamento è annotato nel registro.
4. Qualora l'affidatario, per qualsiasi motivo, rinuncia all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, le stesse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo, per la dispersione nel cinerario comune.

Art. 28
Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, su richiesta del coniuge o da un altro familiare, i dati anagrafici del defunto, possono figurare su un'apposita targa, individuale o collettiva all'interno del cimitero del Comune di ultima residenza del defunto.

Art. 29
Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario/ossario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette/ossario, potranno essere collocate anche nelle tombe private ad inumazione alle condizioni previste nel successivo articolo 30 comma 3.

Articolo 30
Cassettine ossario

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune se presente, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Oltre che nelle cellette/ossario, le cassette ossario potranno essere collocate nelle tombe ad inumazione.

Articolo 31
Servizi a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti servizi di interesse pubblico:
 - a) le esumazioni ordinarie non richieste dagli aventi titolo;
 - b) le esumazioni straordinarie secondo quanto disciplinato dal precedente art. 20, comma 6;
 - c) la collocazione delle ossa nell'ossario comune;
 - d) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune.
2. Le operazioni relative all'inumazione ed esumazione delle salme potranno essere affidate a ditte esterne, con l'assistenza e il coordinamento da parte degli operai comunali incaricati.

Articolo 32
Servizi a pagamento

1. Sono a carico dei privati, sulla base di tariffe determinate dall'Organo competente, i seguenti servizi cimiteriali, di cui all'allegato n. 1:
 - a) l'inumazione in tomba in concessione o in campo comune;
 - b) la cremazione (si fa rinvio a quanto stabilito dal precedente articolo 24);
 - c) l'esumazione straordinaria (salvo quanto previsto dal precedente articolo 20, comma 6);
 - d) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie;
 - e) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette/ossario;
 - f) la collocazione di cassettoni ossario o di urne cinerarie nelle tombe ad inumazione;
2. Rimangono esclusi i costi relativi alla rimozione e al riposizionamento delle strutture e dei marmi a copertura della tomba che dovranno essere eseguite direttamente dal concessionario.

TITOLO II° - CIMITERO COMUNALE

CAPO I° - CIMITERO

Articolo 33

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n° 285.
3. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero, le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n° 285.
4. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. L'organizzazione interna del cimitero è riportata nelle planimetrie che sono allegate al presente Regolamento.
6. I cimiteri presenti sul territorio comunale sono:
 - Cimitero di Pieve
 - Cimitero di Transacqua
 - Cimitero di Tonadico
 - Cimitero di Siror
 - Cimitero di San Martino di Castrozza.

Articolo 34

Strutture ed organizzazione interna del cimitero comunale

1. Nei cimiteri comunali possono essere previste le seguenti zone:
 - a) tombe in campo comune ad inumazione;
 - b) tombe di famiglia a tumulazione e tombe in terra ad inumazione;
 - c) cellette ossario-cinerario
 - d) cinerario comune
 - e) ossario comune
 - f) giardino della rimembranza

Articolo 35

Diritto alla sepoltura

1. Nei cimiteri di Primiero San Martino di Castrozza hanno diritto alla sepoltura:
 - a. le salme delle persone residenti nel Comune;
 - b. le salme delle persone morte nel territorio comunale, anche se non residenti nel Comune;
 - c. le salme delle persone iscritte nell'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), anche se decedute fuori dal territorio comunale;

- d. le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in tomba in concessione;
 - e. i nati morti ed i casi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 10.09.1990, n. 285;
 - f. i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.
2. Il Sindaco può autorizzare la sepoltura dei degenti in case di riposo che abbiano vissuto nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza.
 3. Il Sindaco può autorizzare su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune, anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti, valutandone di volta in volta le motivazioni.
 4. Le salme di persone decedute nel territorio del comune, che non siano residenti o non dispongano già di sepolture private, devono essere sepolte nel campo comune.
 5. Le salme di cui al comma 1 del presente articolo, residenti in vita nelle varie frazioni del Comune, di regola, saranno collocate nei rispettivi cimiteri frazionali. Con richiesta motivata, il Sindaco potrà autorizzare la collocazione in altro cimitero.

CAPO II° - CUSTODIA DEL CIMITERO

Articolo 36

Orario di apertura

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario eventualmente fissato dal Sindaco ed affisso all'entrata del cimitero.

Articolo 37

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) i cani se non al guinzaglio, o altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza e in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai bambini di età inferiore ai sei anni non accompagnati da adulti.
3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso e parlare ad alta voce;
 - b) Asportare dalle tombe altrui fiori, piantine ornamentazioni e lapidi;
 - c) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - d) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) Esercitare qualsiasi attività commerciale;
 - f) Turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso.

Art. 38
Riti funebri e religiosi

1. Il parroco deve essere avvertito dai familiari del defunto.
2. L'Ufficio competente, in accordo con i familiari del defunto stabilisce, di volta in volta, le modalità ed i tempi per lo svolgimento del servizio e del rito funebre civile o religioso non cattolico ed il luogo di partenza. È proibita qualsiasi manifestazione in disaccordo con la solennità della cerimonia funebre.
3. Appartiene alla Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, di stabilire le onoranze funebri in onore di personalità illustre o che abbiano ricoperto cariche pubbliche.

Articolo 39
Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino e eventuali esequie pubbliche, per morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la unanime ammirazione e riconoscenza della collettività o per eventi che abbiano particolarmente colpito la sensibilità della popolazione. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono, di norma, nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

Articolo 40
Servizio di custodia

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato agli operai comunali.
2. Gli operai comunali, nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'Autorità sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità e dal Responsabile tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri e deve provvedere a:
 - ◆ curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
 - ◆ aprire e chiudere il cimitero in base agli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco;
 - ◆ eseguire operazioni funzionali e di agevolazione alle attività di inumazione, esumazione delle salme e tutte le altre operazioni previste nel presente Regolamento, qualora queste si rendessero necessarie.
 - ◆ segnalare al Responsabile dell'Ufficio tecnico o all'Autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate.
3. Altresì l'operaio comunale è tenuto:
 - ◆ a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- ◆ a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - ◆ a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
4. Al personale suddetto è vietato:
- ◆ eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ◆ ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - ◆ esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - ◆ trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO III° - REGISTRO CIMITERIALE

Articolo 41

Registro delle operazioni cimiteriali e delle sepolture

1. Presso gli Uffici comunali è depositato un registro delle operazioni cimiteriali e delle sepolture sul quale:
 - a) tenere la regolare registrazione dei morti e loro collocazione all'interno del sacro recinto secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario e nel cinerario comuni;
 - b) tenere aggiornate le posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro, può essere tenuto, con mezzi informatici.

Articolo 42

Annotazioni sul registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere le seguenti indicazioni principali:
 - ◆ la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - ◆ le generalità del concessionario;
 - ◆ la durata della concessione;
 - ◆ le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - ◆ ogni altro elemento ritenuto utile o necessario.

CAPO IV° - ESECUZIONE LAVORI EDILI

Articolo 43

Autorizzazione e responsabilità

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno del cimitero, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata, presentano all'ufficio tecnico comunale una comunicazione di inizio lavori, accompagnata da una breve relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Il concessionario è responsabile della regolare esecuzione delle opere e degli eventuali danni recati al Comune o a terzi.
5. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
6. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 44

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'Ufficio tecnico.

Articolo 45

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutti i lavori e provvedere alla sistemazione dell'area d'intervento ed asportare qualsiasi cosa possa costituire oggetto di turbativa per l'estetica del cimitero e motivo di pericolo per il pubblico nelle giornate di maggior affluenza.

Articolo 46

Materiali ornamentali

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni e immagini anche provvisorie o temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed irriverenti ed in contrasto con l'austerità del luogo: come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria e per morte dei concessionari o che rechino intralcio o possano creare problemi alla sicurezza.

CAPO V° - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

Articolo 47

Modalità di utilizzo dei campi comuni

1. I campi comuni del cimitero sono destinati alle inumazioni a rotazione.
2. Ogni fossa è destinata a contenere solo un feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi e sepolti in una stessa fossa.
3. Completato il ciclo delle inumazioni, si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.

Articolo 48

Caratteristiche e misure delle fosse per inumazione

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di adulti o bambini di età superiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50 dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50, ferme restando le altre dimensioni.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

Articolo 49

Cippi e lapidi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo o da una croce costituiti da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento e verrà posto a cura del personale addetto, dopo la copertura della fossa con la terra.
3. È ammessa l'erezione di monumento lapideo da parte dei parenti nelle forme e nelle misure sotto specificate:

Caratteristiche della lapide:

- * altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 100;
- * lunghezza massima cm. 160;
- * larghezza massima lapide cm. 70 (per posto singolo) o 170 cm (per posto doppio);
- * obbligo di allineamento con le lapidi esistenti;
- * vialetto di separazione dalle altre tombe almeno di cm. 30, che normalmente insisterà metà per ciascuna concessione;

Caratteristiche della lapide contro muro:

- * altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 240 e comunque non oltre il livello del muro esistente;
- * larghezza non oltre cm. 220;

- * lunghezza cm. 200 e comunque non oltre la cordonata del vialetto esistente ed allineate con le lapidi esistenti.

Fiori e piante ornamentali

- * È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.

Articolo 50

Obbligo della cura delle tombe

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi ad inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.
3. I fiori freschi appena avvizziti devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere alla sostituzione della lapide con il cippo fino alla data di esumazione ordinaria.

Articolo 51

Recupero materiali alla scadenza della concessione

1. Alla scadenza del decennio dalla inumazione o quando si dia inizio al turno di rotazione, le lapidi ed altro materiale collocati sulle tombe dei campi comuni ad inumazione passano in proprietà all'amministrazione comunale, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse o ne richiedano entro 30 giorni la consegna dei materiali.

Articolo 52

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo/tomba che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o di concessionario che ne esprima autorizzazione scritta.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe in concessione;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, ma non vi sia ancora disponibilità di spazi;
 - d) per depositi imposti nell'ambito di indagini giudiziarie.
3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e della disponibilità della sepoltura di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere estumulazione e/o esumazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a disporre l'inumazione in campo comune.

TITOLO III° - SEPOLTURE IN CONCESSIONE

CAPO I° - NORME GENERALI

Articolo 53

Sepulture in concessione

1. Possono essere **titolari** di concessione le persone aventi diritto alla sepoltura nei Cimiteri di Primiero San Martino di Castrozza come previsto dal precedente art. 35 comma 1 - lettere "a", "c", "e", commi 2 e 3.
2. La sepoltura in concessione è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
3. Al fine di una corretta programmazione dell'uso del cimitero, la costruzione di manufatti destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale e previa autorizzazione.
4. Le sepulture in concessione si distinguono in:
 - a) **tomba di famiglia**: consiste in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione.
 - b) **tomba in terra**: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari o doppia a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione.
 - c) **Celletta ossario-cinerario**: consiste in un manufatto edilizio ove sono collocate le urne cinerarie o cassetine ossario.
5. Si applicano alle sepulture in concessione le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente regolamento

Articolo 54

Concessioni cimiteriali

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene comunale, soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - ◆ la natura della concessione e la sua identificazione;
 - ◆ la durata;
 - ◆ la persona titolare della concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante;
 - ◆ le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - ◆ gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
4. Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione fra i privati, né possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto o trasmissibili in eredità.

5. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare costantemente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati.
6. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento della relativa tariffa stabilita dal Comune.

Articolo 55

Tariffa delle concessioni

1. La tariffa delle concessioni di cui all'allegato 2, è determinata **dalla Giunta Comunale**.
2. La tariffa di concessione deve essere pagata dal concessionario in via anticipata presso il Tesoriere comunale.

Articolo 56

Diritto alla sepoltura in spazi in concessione

1. Il diritto d'uso delle sepolture in concessione è riservato:
 - a) al titolare della concessione;
 - b) al coniuge o al convivente;
 - c) i discendenti e gli ascendenti in linea retta;
 - d) coniugi dei discendenti
2. Resta comunque fermo il divieto di utilizzo della singola sepoltura nella tomba privata qualora si verifichi il decesso dell'avente diritto prima che siano maturati i termini minimi prescritti dalla normativa (10 anni dall'ultima inumazione e 25 anni dall'ultima tumulazione).
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della tomba tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, ivi compresi i casi di inumazione provvisoria.
4. In ogni caso, una volta che siano completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere inumata o tumulata alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione se non previa bonifica della stessa.

Articolo 57

Ospiti nelle tombe in concessione

1. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nelle tombe private di persone non aventi diritto in base all'atto di concessione, nei casi seguenti:
 - a) persone che siano state conviventi con gli aventi diritto;
 - b) persone che nei confronti degli aventi diritto abbiano acquisito particolari benemerienze, dimostrate dai concessionari o legate da vincoli parentali.
2. Il concessionario dovrà esprimere consenso scritto all'accoglimento di ospiti nella tomba privata.

Articolo 58

Criteri di assegnazione delle concessioni

1. Le concessioni per le tombe sono assegnate osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda; ciascun soggetto può presentare solo una domanda e non deve essere titolare di altra concessione nel territorio comunale.

Le domande possono essere presentate, successivamente alla morte del familiare, dal coniuge o convivente, dai discendenti ed ascendenti di primo grado (genitori e figli) e residenti nel Comune da almeno 3 anni. Non è possibile alcuna prenotazione antecedente.

2. La concessione delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. È altresì facoltà del richiedente chiedere di mantenere in sospeso la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.

Articolo 59

Durata delle concessioni

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, secondo le seguenti durate:

- a. Anni 30 per le tombe di famiglia (art. 53 lettera "a" del presente Regolamento).
- b. Anni 25 per le tombe in terra (art. 53 lettera "b" del presente Regolamento)
- c. Anni 25 per loculo cinerario/ossario (art. 53 lettera "c" del presente Regolamento).

La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario

Articolo 60

Rinnovo delle concessioni

1. Alla scadenza delle concessioni il concessionario ha facoltà di ottenere, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'art. 58 comma 1 del presente Regolamento. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio competente tiene uno schedario delle concessioni e predispose un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Articolo 61

Scadenza della concessione

1. Le concessioni scadono decorso il termine della loro durata. In assenza di domande di rinnovo presentate ai sensi del precedente articolo, lo spazio tornerà in disponibilità al Comune e quanto sullo stesso è stato posto o costruito diverrà di proprietà del Comune, per i concessionari non reperibili diversamente si fa riferimento a quanto previsto all'art. 23 del presente Regolamento.
2. Le eventuali concessioni disponibili sono in visione presso il competente ufficio comunale.

Articolo 62
Subentro nelle concessioni

1. In caso di decesso del concessionario di una tomba privata, *gli* aventi diritto potranno richiedere il subentro nella concessione.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile comunale esclusivamente nei confronti di una delle persone indicate nell'articolo 56, che assume la qualità di concessionario.

Articolo 63
Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura occupata quando le salme o relativi resti siano trasferiti in altra sede; in tal caso, al concessionario non spetterà alcun rimborso.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere quando l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti; al concessionario spetterà il rimborso del canone in proporzione al periodo di non utilizzo.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 64
Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei casi seguenti:
 - a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti al precedente articolo 50;
 - b) quando la tomba venga lasciata in stato di inequivocabile abbandono, per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - c) quando i concessionari consentano la sepoltura di persone che non hanno diritto di sepoltura;
 - d) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro e di speculazione;
 - e) quando venga utilizzata un'area eccedente quella in concessione;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
3. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione anche a terra, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nella fattispecie previste dal presente Regolamento.

Articolo 65
Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata qualora siano trascorsi 10 anni dall'inumazione dell'ultima salma e 30 anni in caso di tumulazione anche in terra, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto

al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo cimitero, nonché quando sussistano motivi rilevanti di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali ed in caso di ampliamento e modificazione topografica del cimitero.

2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.

Articolo 66

Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca

1. Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'Albo nei casi di irreperibilità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni.
2. I concessionari entro giorni 30 dalla data di notifica, dovranno proporre le loro controdeduzioni.
3. Il Sindaco adotterà la decisione definitiva con specifico provvedimento.

Articolo 67

Provvedimenti conseguenti la decadenza e la revoca

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco può disporre, se del caso, la traslazione delle ossa e delle ceneri, nell'ossario/cinerario comune ed alla eventuale demolizione delle opere o al loro restauro.
2. Se le salme non hanno ancora completato il ciclo di mineralizzazione il Sindaco dispone che si applichi quanto previsto dall'articolo 77, comma b).

Articolo 68

Cambio di sepolture private

1. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, il Comune può consentire il cambio di una sepoltura privata con un'altra anche in altro cimitero del Comune, alle seguenti condizioni:
 - * la tomba che viene assegnata ex-novo deve essere nelle disponibilità del Comune;
 - * la tomba in concessione deve essere oggetto di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto;
 - * il cambio deve essere motivato da particolari esigenze e non deve contrastare con gli interessi più generali di gestione del cimitero;
2. Sarà stipulata nuova concessione e il relativo costo terrà conto di quanto già corrisposto per la concessione precedente in base al periodo trascorso e applicando la tariffa in vigore.

CAPO II° - TOMBE IN TERRA

Articolo 69

Individuazione dei campi

1. Nei cimiteri comunali sono ubicate delle zone destinate ad ospitare sepolture private in tombe in terra, cedibili in concessione a privati e in queste zone, le fosse possono essere di superficie singola per poter ospitare una salma o di superficie doppia per poter ospitare due salme una a fianco dell'altra. Devono avere le caratteristiche e le misure previste nel precedente articolo 49.

Articolo 70

Modalità di utilizzo e caratteristiche delle lapidi

1. Le tombe ad inumazione devono essere utilizzate nel rispetto delle misure e del numero di posti indicati nella concessione.
2. Sulle tombe ad inumazione possono essere collocate lapidi e pietre tombali, previa autorizzazione del Sindaco e pagamento di quanto previsto nell'allegato 1 al presente Regolamento.
3. La domanda dovrà essere sottoscritta dall'intestatario della concessione e per quest'ultimo dall'immediato avente diritto.
4. Le dimensioni massime di tali lapidi sono quelle indicate nel precedente art. 49.

CAPO III° - CINERARI

Articolo 71

Individuazione dei cinerari

1. Le cellette sono destinate al deposito delle urne cinerarie e cassetine dei resti mortali, e vi possono essere collocate anche più urne cinerarie e cassetine, fino alla capienza della celletta.
2. Le cellette sono concesse di norma per file verticali, a partire dall'alto, da sinistra a destra e senza soluzione di continuità. Su richiesta può essere assegnata diversa ubicazione della celletta, secondo la disponibilità al momento della richiesta.

Articolo 72

Assegnazione dei cinerari e collocazione urne

1. L'assegnazione delle cellette cinerarie avviene a seguito di richiesta che potrà essere inoltrata al momento della necessità. Non è possibile alcuna prenotazione antecedente.
2. La collocazione delle urne verrà effettuata durante il normale orario di servizio del Comune. Nella necessità di dover eseguire le operazioni al di fuori degli orari di servizio, l'urna sarà collocata temporaneamente in una cella provvisoria e collocata successivamente nel loculo assegnato.

Articolo 73

Caratteristiche delle lapidi esterne

1. Le lapidi di chiusura delle cellette sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro previsti qui di seguito:
 - a) dovrà essere utilizzata, a copertura della celletta, la targa in marmo già presente in sito; è pertanto vietata la sostituzione con altra targa di materiali o colori differenti e non potrà in alcun modo essere alterata la struttura esistente;
 - b) sulla targa dovranno essere apposte con lettere in bronzo:
 - il nome ed il cognome del defunto h. cm. 2,5;
 - le date estreme di nascita e di morte h. cm. 2;
 - c) è consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:
 - fotografia in ceramica, con cornice in bronzo modello "filetto" semplice, rettangolare, ovale o rotondo, dimensione massima di cm. 8x12;
 - portafiori in bronzo, della dimensione massima compresa fra h. cm. 15 - larghezza. cm. 7.
2. È fatto divieto di collocare vasi ed altri oggetti ingombranti nel corridoio alla base delle cellette. Gli operai comunali potranno rimuovere gli oggetti che possano recare intralcio o che siano pericolosi per la pubblica incolumità.

TITOLO IV° - NORME FINALI E SANZIONI

CAPO I° - NORME TRANSITORIE

Articolo 74

Tombe in godimento senza titolo

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano in godimento senza alcun titolo, delle tombe private, possono presentare domanda di ottenere in sanatoria la relativa concessione, entro il termine perentorio che sarà fissato dall'Amministrazione comunale in un apposito avviso pubblico.
2. La concessione in sanatoria sarà concessa dal Sindaco, alle seguenti condizioni:
 - non vi ostino motivi di interesse pubblico connessi alla gestione dei servizi cimiteriali;
 - la tomba non sia stata oggetto di lucro o di speculazione.
3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

Articolo 75

Intestari delle concessioni

1. Nessun soggetto può essere intestatario di più concessioni; entro sei mesi dalla data del presente Regolamento i titolari di più concessioni devono rinunciare a favore di una sola; decorso tale termine senza la rinuncia decadono automaticamente le concessioni meno recenti, con la procedura prevista dall'articolo 64.
2. Nessuna concessione può essere intestata a più soggetti: entro sei mesi dalla data del presente Regolamento, più titolari di una stessa concessione devono rinunciare a favore di uno solo. Decorso tale termine senza la rinuncia, la concessione viene intestata d'ufficio al soggetto meno anziano, con la procedura prevista dall'articolo 64.
3. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 76

Rinnovo concessioni

1. Le concessioni in essere rimangono in vigore fino alla scadenza indicata.
2. Le concessioni scadute ed intestate persone non residenti nel Comune non saranno rinnovate, salvo quanto previsto dal comma seguente.
3. Il Sindaco, in via eccezionale, potrà consentire il rinnovo delle concessioni scadute, o comunque già precedentemente assegnate e non ancora scadute, anche a persone non residenti a Primiero San Martino di Castrozza che ne facciano esplicita richiesta, e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) siano nate a Primiero San Martino di Castrozza o negli altri Comuni andati a fusione a far data dal 01.01.2016 (Tonadico, Transacqua, Fiera di Primiero e Siror) o siano state residenti nei predetti Comuni dalla nascita e vi abbiano risieduto per un periodo non inferiore a 20 anni;
 - b) siano legate ad uno dei Comuni di cui al punto a) di questo articolo da rilevanti ragioni affettive, quali:
 - la residenza per periodi non inferiori ai 20 anni,
 - la presenza, nella tomba di famiglia, dei resti mortali dei parenti di primo grado o del coniuge e/o degli affini di primo grado.

Articolo 77
Tariffa concessioni scadute

1. Per le concessioni cimiteriali scadute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è prevista la seguente disciplina tariffaria transitoria:
 - a) per il rinnovo della concessione di sepoltura privata assegnata prima dell'adozione del presente Regolamento la tariffa da applicare è pari al costo di nuova concessione.
 - b) in caso di mancato rinnovo della concessione, qualora nella tomba siano depositate salme che non avevano completato il ciclo di mineralizzazione entro la data di scadenza della stessa, non è dovuta alcuna tariffa, peraltro nella tomba non sarà consentita la sepoltura di alcuna altra salma ed al termine del ciclo di mineralizzazione la tomba tornerà in piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.
2. Per le concessioni cimiteriali scadute e nelle quali le salme depositate avessero già completato il ciclo di mineralizzazione alla data di scadenza, in caso di rinuncia alla tomba o di mancata presentazione della domanda di rinnovo non è dovuta alcuna tariffa.

Articolo 78
Assegnazione nuove concessioni

1. Gli spazi per le tombe in concessione o "di famiglia", tornate nelle disponibilità del Comune alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnate avendo riguardo dell'ordine cronologico delle relative domande pervenute al protocollo comunale.

CAPO II° - SANZIONI

Articolo 79
Sanzioni

1. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 43 del presente Regolamento, sarà punito con una sanzione amministrativa di Euro 200,00.

Articolo 80
Esecuzione d'ufficio

1. Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

CAPO III° - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanità.

Articolo 82
Abrogazione norme precedenti

1. Dalla data d'entrata in vigore del regolamento sono abrogati i Regolamenti di Polizia mortuaria precedentemente approvati parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali vigenti alla data di adozione ed incompatibile con il presente Regolamento.



COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

ALLEGATI:

- | |
|--|
| 1. Prospetto delle concessioni cimiteriali a pagamento |
| 2. Tariffe e durata concessioni cimiteriali |
| 3. Piante del cimitero comunale |



COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
ALLEGATO N. 1

PROSPETTO DEI SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO

| <i>OGGETTO</i> | <i>tariffe in Euro</i> |
|--|------------------------|
| inumazione in campo comune | Euro 120,00 |
| inumazione in tomba in concessione | Euro 120,00 |
| tumulazione in tomba di famiglia | Euro 120,00 |
| la collocazione di cassettoni ossario o urna cineraria nelle tombe in concessione ad inumazione. | Euro 40,00 |
| Esumazioni straordinarie | Euro 240,00 |



COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
ALLEGATO N. 2

TARIFFE E DURATA CONCESSIONI CIMITERIALI

| TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI | DURATA | COSTO |
|---|----------------|-------------|
| In campo comune, a rotazione | minimo 10 anni | gratuita |
| Tomba singola (per le tombe esistenti larghezza max. cm. 140) | 25 anni | Euro 200,00 |
| Tomba doppia (per le tombe esistenti larghezza da cm. 141 a cm.200) | 25 anni | Euro 400,00 |
| Tomba di famiglia a tumulazione | 30 anni | Euro 800,00 |
| Loculo in cinerario | 25 anni | Euro 100,00 |

La concessione può essere rinnovata per un periodo massimo pari a quello della concessione scaduta e sconta la tariffazione normale prevista per una nuova attribuzione.



COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
ALLEGATO N. 3

PIANTE DEI CIMITERI